

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, dal torrente Ponzone, in località Polto del Comune di Valdilana, assentita al LANIFICIO EGIDIO FERLA S.p.A. con D.D. n° 1.282 del 16 agosto 2023. PRAT. 184AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.282 del 16 agosto 2023

Il Dirigente del Servizio

Rifiuti - V.I.A – Energia - Qualità dell'aria - Acque Reflue e Risorse Idriche
(omissis)

DETERMINA

1. di assentire, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., al Lanificio Egidio Ferla S.p.A. - (Cod. fiscale: 01211190028), con sede in via Polto n. 13 – 13835 Valdilana — la licenza di attingimento d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, dal torrente Ponzone, in località Polto del Comune di Valdilana (ex Comune di Trivero);
2. di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:
 - l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, mediante pescaggio dalla sponda sinistra del torrente Ponzone, con elettropompa mobile, collegata in modo provvisorio a una vasca di accumulo all'interno degli adiacenti fabbricati del Lanificio, in modo che la portata istantanea dell'acqua derivata non abbia a superare il valore di litri al secondo massimi 5 e la portata media il valore di litri al secondo medi 4,8 - corrispondenti a un volume complessivo di circa 150.000 metri cubi annui. E' fatto obbligo di restituire le eccedenze provenienti dalla vasca di accumulo generale nel torrente Ponzone e di conferire i reflui di processo in collettore consortile pubblico;
 - l'acqua dovrà servire esclusivamente per Produzione di Beni e Servizi (attività industriale a carattere tessile) e per uso Civile;
3. ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del torrente Ponzone. Dovrà essere salvaguardato il regime idrologico del corpo idrico, a garanzia del quale dovrà essere sospeso l'attingimento ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata del corso d'acqua o dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis);
6. ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);
9. il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;
10. qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI